



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.169 del 12/07/2007

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento pag. 3

CAPO II – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDO OPERE PUBBLICHE

ART. 2 – Definizioni pag.3

ART. 3 – Attività progettuali e norme generali pag. 5

ART. 4 – Conferimento degli incarichi pag. 7

ART. 5 – Modalità di formazione dell'incentivo pag. 8

ART. 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo pag. 9

ART. 7 – Incarichi specialistici affidati all'esterno pag. 11

ART. 8 – Penale e provvedimenti connessi pag. 11

ART. 9 – Liquidazione pag. 12

ART. 10 – Responsabilità e polizza assicurativa pag. 13

CAPO III - ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

ART. 11 – Ambito di applicazione pag. 14

ART. 12 - Modalità di applicazione pag. 15

**ART. 13- Personale partecipante alla ripartizione degli incentivi
e coinvolto nella progettazione** pag. 16

ART. 14 - Ripartizione dell'incentivo pag. 16

ART. 15 – Penali pag. 17

ART. 16– Liquidazione pag. 17

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento individua i criteri generali e le modalità per la ripartizione, al personale dipendente interessato, degli incentivi di progettazione previsti dall'articolo 92, commi 5 (realizzazione di opere pubbliche) e 6 (atti di pianificazione), del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.
2. L'incentivo è ripartito anche quando le funzioni di stazione appaltante sono espletate da altri enti o società partecipate, purché l'Amministrazione abbia finanziato direttamente, anche solo parzialmente, l'opera e la stessa sia inserita negli strumenti di programmazione del Comune.
3. Non si applica alcuna riduzione di incentivo qualora per l'espletamento di attività specialistiche affidate all'esterno non sussistano all'interno dell'Amministrazione le relative professionalità (es. geologia e geotecnica).

CAPO II ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE

ART. 2 Definizioni

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per:

1. **lavori pubblici**, s'intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, purché le stesse assumano un rilievo prevalente anche se non superiore al 50% rispetto alle eventuali forniture e servizi oggetto del contratto d'appalto e purché non rivestano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto.
2. **progetto per l'appalto**, s'intendono il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo di cui dall'articolo 93 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 che, secondo la procedura di gara adottata ed in funzione delle disposizioni normative in vigore, corrispondono singolarmente al livello di progettazione da porre a base di gara per l'appalto di lavori pubblici (appalto integrato, appalto-concorso, concessione di costruzione e gestione, ecc.). Pertanto sono "progetti per l'appalto" anche progetti preliminari o definitivi qualora la procedura di affidamento sia esperita sulla base di tali livelli progettuali.
Inoltre s'intende che:
 - a) Ove disposizioni particolari richiedano l'elaborazione di documentazione tecnica, non riconducibile ai suddetti livelli di progettazione, per l'avvio delle relative procedure che prevedano la progettazione a carico dell'offerente (dialogo competitivo, project financing, ecc.), si farà riferimento al livello superiore più prossimo;

- b) Nel caso specifiche indicazioni regolamentari consentano la possibilità di omettere livelli di progettazione del progetto posto a base di gara, senza individuare specifiche corrispondenze, ai fini del presente comma si assumerà come riferimento il progetto esecutivo;
- c) In occasione di interventi di urgenza per cui si debbano redigere documenti di perizie atti ad individuare i finanziamenti necessari ad eseguire i lavori senza indugio alcuno, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumerà come riferimento il progetto preliminare.
3. **lavori di manutenzione**, s'intende la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, ivi incluse le azioni di supervisione, periodicamente ripetibili, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nelle condizioni di svolgere la funzione prevista dall'atto di approvazione del progetto, o volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione nel caso di beni culturali di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. **Progettista**, s'intende il dipendente dell'Amministrazione Comunale, inquadrato in un profilo professionale tecnico ed abilitato all'esercizio della professione (o in possesso di requisiti sostitutivi previsti dalla norma nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali), che, sottoscrivendo il progetto per l'appalto, si assume la responsabilità professionale della progettazione. Il progettista, per interventi complessi, coordina le diverse figure professionali impegnate nell'attività di progettazione.
5. **Collaboratore Tecnico** s'intende il dipendente cui sono assegnate mansioni di carattere tecnico e/o specialistico, con il compito di svolgere attività di effettivo supporto alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, quali, ad esempio, la redazione di calcoli ed elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale, calcoli ed elaborati impiantistici o strutturali, indagini geologiche, geotecniche, sismiche, idrogeologiche, ambientali e vegetazionali, rilievi, misurazioni e picchettamenti, redazione del piano particellare di esproprio, visure catastali, la gestione del cantiere, la compilazione e la sottoscrizione, per la parte di propria competenza, del libretto delle misure e degli atti connessi (liste in economia, verbali di pesatura...), ecc.. Il Collaboratore Tecnico, nell'ambito delle proprie competenze professionali, può sottoscrivere gli elaborati di progetto, nel qual caso si identifica come "*collaboratore alla progettazione*", o documenti inerenti l'esecuzione e contabilità delle opere, nel qual caso assume la denominazione di "*addetto alla contabilità*", purché egli sia abilitato all'esercizio della professione (o in possesso di requisiti sostitutivi previsti dalla norma, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali).
6. **Collaboratore Amministrativo**, s'intende il dipendente inquadrato in un profilo professionale amministrativo e/o contabile che, indipendentemente dal Settore di appartenenza, interviene nelle fasi del procedimento mediante l'espletamento di attività e procedure amministrative e la predisposizione dei relativi atti inerenti la realizzazione dello specifico progetto o propedeutiche agli stessi (quali, ad esempio, redazione di capitolati generali e/o speciali, di pareri giuridico/amministrativi, di altri rapporti con l'Osservatorio, di relazioni, di convenzioni d'incarico professionale, di accordi bonari, di piani finanziari nel caso di project financing, ecc.).

7. **Gruppo di Progettazione**, s'intende la struttura composta dai dipendenti coinvolti nella realizzazione di un'opera pubblica e comprendente uno o più Progettisti, dei quali uno con compiti di coordinamento e D.L., ed eventualmente, da uno o più Collaboratori Tecnici e/o Amministrativi, per lo svolgimento delle diverse attività di progettazione e realizzazione dell'opera.
8. **Direttore dei Lavori**, s'intende il dipendente in possesso dei medesimi requisiti previsti per il Progettista che, sottoscrivendo gli atti contabili (ad esempio, stati d'avanzamento lavori, registri di contabilità, conto finale) inerenti alla realizzazione di opere pubbliche, si assume la responsabilità professionale dell'attività di conduzione dei lavori, garantendo la corretta realizzazione dell'opera progettata. Al Direttore Lavori sono affidati il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di una singola opera pubblica.
9. **Responsabile dei Lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, s'intendono i dipendenti che, in possesso dei necessari requisiti professionali richiesti dall'art.10 del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, assumono le responsabilità previste dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili, per il singolo specifico progetto
10. **Collaudatore** s'intende il dipendente in possesso della laurea in ingegneria o in architettura, abilitato all'esercizio della professione, assunto presso l'Amministrazione Comunale da almeno cinque anni per i collaudi tecnico-amministrativi oppure dieci anni in caso di collaudo statico (compreso l'eventuale periodo di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato svolto in analogo profilo professionale presso altra amministrazione pubblica), inquadrato in un profilo professionale tecnico, in possesso di specifica qualificazione con riferimento al tipo, alla complessità ed all'importo dei lavori, che si assuma la responsabilità professionale di tutte le attività tese a verificare che l'esecuzione dell'opera pubblica sia avvenuta a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, redigendo e sottoscrivendo il relativo certificato di collaudo finale. Non potranno essere nominati collaudatori coloro che abbiano svolto attività di controllo e vigilanza, progettazione o direzione dei lavori relativamente all'intervento da collaudare.
11. **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**, s'intende il dipendente, in possesso almeno degli stessi requisiti previsti per il progettista e di una competenza professionale commisurata alle caratteristiche dell'intervento, al quale è affidata la responsabilità del coordinamento ed il controllo in merito alla realizzazione dell'opera o del piano, mediante lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 10 D. Lgs. 163/2006 e dall'articolo 8 D.P.R. 554/99. L'incarico di R.U.P., in ogni caso, non può essere conferito ad un soggetto legato all'ente da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
12. **Assistente al RUP** s'intende il dipendente, tecnico e/o amministrativo, che, in possesso dei necessari requisiti, collabora con il Responsabile del Procedimento nell'espletamento delle attività di competenza dello stesso ed indicate alla tabella B6 del D.M. 4 aprile 2001.

ART. 3 **Attività progettuale e norme generali**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di norma, in tre livelli - preliminare, definitivo, esecutivo -, fatta salva la facoltà per il R.U.P., in casi eccezionali e motivati, di omettere un livello di progettazione. I singoli progetti – preliminare, definitivo ed esecutivo – devono essere costituiti dagli elaborati elencati all'art. 93 D. Lgs. 163/06 e al Capo Secondo, Titolo Primo, del D.P.R. 554/99. Nel caso in cui il progetto non sia costituito da tutti gli elaborati indicati in tali norme, ai fini dell'appalto lo stesso s'intenderà comunque adeguatamente sviluppato laddove il R.U.P. sottoscriva i verbali di verifica o validazione, attestando in tal modo di aver modificato le prescrizioni ivi contenute, poiché eccessive rispetto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare. Il R.U.P. rimane responsabile dell'adeguato sviluppo del progetto, con la semplice sottoscrizione dello stesso, anche per le altre tipologie di "progetto per l'appalto" previste al precedente art.2, punto 2, ove non sia previsto il relativo verbale.
2. I lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche se non previsti all'interno della programmazione triennale dei lavori pubblici approvata dall'ente, comportano il diritto alla corresponsione dell'incentivo di progettazione, solo laddove siano stati predisposti elaborati progettuali, in considerazione dell'ordinarietà degli interventi e della conseguente scarsa entità e complessità delle opere da realizzare. In mancanza dell'attività progettuale (ad esempio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o con elaborati a cura della ditta), l'incentivo di progettazione non sarà dovuto, mancando il presupposto normativo.
3. Nel caso il progetto non rientri tra le tipologie soggette all'applicazione delle norme del D. Lgs 494/96 (o le stesse siano affidate a professionisti esterni all'amministrazione comunale) e le relative attività non siano svolte dal personale avente diritto agli incentivi, sia fase di progettazione, sia in fase di esecuzione, la quota minima prevista dal presente regolamento per tali attività non potrà essere erogata.
4. Laddove, per il completamento di un'opera pubblica già avviata, si renda necessario approvare una perizia suppletiva e di variante di cui all'art. 132, D. Lgs. 163/06, la corresponsione degli incentivi di progettazione di cui al presente Regolamento, è prevista solo nel caso in cui detta variante imponga lo svolgimento di un'attività di progettazione e solo nel caso in cui la perizia comporti la necessità di un finanziamento integrativo rispetto allo stanziamento complessivo iniziale del progetto.
5. I progetti redatti ai fini dell'esecuzione dei lavori in economia di cui all'art. 125, D. Lgs. 163/06 ed al Capo III Titolo IX del DPR 554/99, nonché al Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia, purché l'importo netto dei lavori sia superiore a € 20.000,00, sono equiparati, ai fini dell'applicazione dell'incentivo di progettazione, al livello esecutivo. A tali progetti si applicherà la sola quota d'incentivo prevista per tale livello di progettazione, nella percentuale indicata al successivo comma 6.
6. Nel caso in cui l'intervento per la realizzazione dell'opera pubblica, a causa del grado di definizione del progetto fissato dal R.U.P. oppure a causa dell'affidamento a tecnici esterni di alcune prestazioni parziali, non sia sviluppato in tutte le sue fasi dai tecnici dipendenti dell'Amministrazione, l'incentivo di progettazione sarà ripartito, in ragione dell'impegno professionale che l'opera richiede, fra gli aventi diritto secondo le quote percentuali indicate nella sottostante tabella, individuate in analogia a quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001:

TIPOLOGIA INTERVENTO	Prestazione (%)			
	Preliminare	Definitivo	Esecutivo	D. L.
Costruzioni edilizie, industriali e simili	10	28	24	38
Strade e viabilità	9	29	17	45
Opere idriche e igienico-sanitarie	8	23	24	45
Opere portuali, sistemazione corsi d'acqua, bonifiche idrauliche	8	26	16	50
Ponti, manufatti isolati e strutture speciali	11	31	23	35
Impianti tecnologici (termoidr., elettr., e simili)	12	27	21	40
Verde e Ambiente	9	26	18	47

7. Qualora un progetto si riferisca ad opere riconducibili a più di una tipologia fra quelle indicate nella tabella sopra riportata, sarà assunta a base di calcolo la percentuale prevista per la tipologia delle opere prevalenti.
8. Nell'esecuzione di lavori pubblici misti, in cui i lavori assumano rilievo prevalente, indipendentemente dall'importo degli stessi nell'ambito del valore del progetto in appalto, l'incentivo sarà calcolato sull'intero importo del progetto.
9. La base di calcolo dell'incentivo sarà riferita alla somma delle percentuali previste per ogni singolo livello effettivamente predisposto nello sviluppo delle fasi progettuali.
10. I progetti di manutenzione sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento indipendentemente dal titolo di bilancio da cui ha origine il finanziamento dell'intervento.
11. I progetti per l'appalto devono, di regola, fatti salvi specifici e motivati casi d'impedimento, essere redatti dallo stesso dipendente che abbia redatto il precedente livello di progettazione.

ART. 4 Conferimento degli incarichi

1. Prima dell'adozione dello schema del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, il Dirigente responsabile del Programma, sentiti i dirigenti dei Settori tecnici, nomina il R.U.P. per ogni progetto inserito nel Programma stesso, individuandolo fra i dipendenti in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento. Per i progetti per cui non viene indicato alcun dipendente, il RUP è individuato nel Dirigente del Settore a cui, per incarico di funzione, è assegnata la competenza del progetto.
2. Dopo l'incarico ed ai fini dell'adozione dei documenti di programmazione, sentiti i Responsabili di Servizio ed i dipendenti interessati e compatibilmente con i carichi di lavoro complessivi, per i progetti a lui assegnati, il R.U.P. individua il gruppo di progettazione di cui al precedente art. 2, punto 7, indicando:
 - a) il nominativo/i dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo;

- b) il nominativo dei collaboratori tecnici e dei collaboratori amministrativi coinvolti nelle attività progettuali, di esecuzione e collaudo dei lavori, di assistenza al RUP;
 - c) i nominativi del responsabile e dei coordinatori di progettazione ed esecuzione ex D.lgs 494/96, nel rispetto delle competenze necessarie;
 - d) i tempi di ultimazione delle attività oggetto dell'incarico;
 - e) le quote percentuali dell'incentivo di progettazione spettante e ciascuno dei soggetti nominati.
3. Il Dirigente del settore competente potrà, con apposita disposizione, modificare il gruppo di progettazione o le quote assegnate dal RUP ad ogni singolo partecipante, ove ne sussistano le motivazioni che dovranno essere espressamente indicate nell'atto da assumere.
4. La percentuale assunta a base di calcolo degli incentivi e la conseguente ripartizione tra il personale, secondo quanto precisato al successivo articolo 6 ed in conformità alle indicazioni normative, deve essere individuata in funzione dei seguenti elementi:
- tipologia e complessità del progetto
 - competenze e professionalità richieste per il compito affidato
 - grado di responsabilità assegnato
5. Gli incarichi per la nomina a R.U.P. e per lo svolgimento di una delle attività rientranti nell'ambito di un gruppo di progettazione devono essere assegnati, di regola, in base ai seguenti criteri, elencati secondo un ordine di priorità:
- a) professionalità e specifica competenza, tenuto conto della tipologia e della complessità dell'opera da realizzare
 - b) rotazione, al fine di assicurare un'equa assegnazione degli incarichi per i quali è prevista la corresponsione dell'incentivo di progettazione, tenuto conto del numero e del valore di quelli precedentemente affidati al medesimo soggetto
 - c) impegno professionale imposto dallo svolgimento delle ordinarie attività di servizio nonché dall'espletamento di incarichi derivanti dall'appartenenza ad altri gruppi di progettazione
6. Gli incarichi di Direzione lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione sono, di norma, affidati al progettista ed al responsabile della sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di legge. In caso di individuazione di persone diverse, nell'atto di nomina dovrà essere riportata idonea motivazione. Il Direttore dei Lavori emette, nei casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06, il certificato di regolare esecuzione e tale attività è remunerata complessivamente con la quota prevista per la Direzione lavori.
7. Gli incarichi di collaudatore in corso d'opera e/o definitivo sono affidati a dipendenti dell'ente in possesso degli specifici requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal punto 10 del precedente art. 2, secondo limiti e modalità previste all'art. 141 del D.Lgs. 163/06.

ART. 5

Modalità di formazione dell'incentivo

1. L'incentivo di progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 è costituito mediante assegnazione ad appositi interventi di bilancio di previsione della spesa, con le modalità indicate nei successivi commi, di un somma non superiore al

2%, al lordo di tutti gli oneri riflessi (contribuzione previdenziale ed imposizione erariale), dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori, al netto dell'IVA.

2. L'importo sul quale calcolare gli incentivi di progettazione di cui al presente Regolamento comprende:
 - L'importo lavori posto a base di gara,
 - Le somme previste nel quadro economico per lavori in economia, anche se non immediatamente oggetto di gara,
 - Le eventuali somme per espropri,
 - Le eventuali perizie suppletive, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 4, per l'importo lavori eccedente il valore progettuale iniziale al lordo del ribasso d'asta. Se l'incentivo è stato liquidato parzialmente al termine della progettazione, in sede di ripartizione finale a consuntivo dovrà essere operato il conseguente conguaglio.
3. Gli stanziamenti di bilancio previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato in allegato al Bilancio dell'ente e nel Piano Poliennale degli Investimenti con riferimento a ciascuna opera o lavoro s'intendono comprensivi anche delle somme da destinarsi agli incentivi di cui al presente Regolamento; dette somme dovranno essere evidenziate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ogni progetto per l'appalto. Tale condizione deve essere assicurata anche nel caso di interventi manutentivi, soggetti al presente regolamento, finanziati con spesa corrente.
4. Le quote dell'incentivo di cui al presente articolo, se corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate dall'Amministrazione a professionisti esterni, costituiscono economie utilizzabili per altre esigenze nell'ambito del quadro economico di progetto.

ART. 6

Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di progettazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fra i soggetti indicati all'art. 2 del presente Regolamento che partecipano al progetto stesso, in base alle percentuali precisate nei seguenti commi.
2. L'incentivo di progettazione (**ip**) è graduato, in rapporto all'entità e complessità dell'opera da realizzare, come segue:
 - a) Progetti d'importo a base di gara fino a € 3.000.000,00: ip = 2%
 - b) Progetti d'importo a base di gara compreso tra € 3.000.001,00 e 5.000.000,00: ip = 1,8%
 - c) Progetto d'importo a base di gara compreso fra € 5.000.001,00 e 10.000.000,00: ip = 1,6%
 - d) Progetti d'importo a base di gara superiore a € 10.000.000,00: ip = 1,5%
 - e) Progetti per interventi di manutenzione ordinaria: ip = 0,8%
 - f) Progetti per interventi di manutenzione straordinaria: ip = 1,2%
3. Per i progetti il cui importo rientra fra quelli indicati alle precedenti lettere b), c) e d), si applica il limite massimo del 2% tutte le volte in cui si verifichi una delle seguenti condizioni, da considerarsi cause di complessità progettuale:
 - Interventi di consolidamento e restauro di edifici tutelati;

- Multidisciplinarietà del progetto comportante la necessità di ricorrere a prestazioni specialistiche di notevole impegno, con produzione di sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi e rilievi...) di particolare complessità che costituiscono la parte prevalente dell'intero progetto;
 - Interventi di ristrutturazione, adeguamento e completamento richiedenti accertamenti, indagini e, in via generale, studi preliminari del progetto che eccedono quelli normalmente richiesti oppure per i quali si sono verificate difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti tecnici
 - Soluzioni tecnico-progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni originali oppure l'impiego di materiali o di tecniche costruttive sperimentali o insolite sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni
 - Progettazione per stralci funzionali particolarmente onerosi, in riferimento alla complessità delle operazioni di calcolo tecnico e computistico necessarie.
4. Il sussistere delle condizioni previste nel precedente comma deve essere esplicitato dal R.U.P. in sede di provvedimento di formazione del gruppo di progetto.
5. Per ogni opera o lavoro pubblico l'incentivo è ripartito nel seguente modo:
- A) Attività di coordinamento, di controllo e di supervisione** (calcolata sulla quota piena dell'incentivo al 2% o inferiore come indicato al comma 2): **12%**
- a) Responsabile Unico del Procedimento: 10%
 - b) Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs 494/96: 2%
 - c) Assistente al RUP: nelle % previste nella tab. B6, D.M. 4.4.2001, applicate alla quota del punto a), in funzione delle attività assegnate
- B) Attività di verifica** (calcolata sulla quota piena dell'incentivo al 2% o inferiore come indicato al comma 2): **2%**
- a) Collaudatore (se incaricato): 2%
- C) Attività di progettazione** (calcolata sulla quota incentivo detratta le % delle precedenti attività A, B): **nella % max** derivante dalla somma di quanto fissato per i livelli di progettazione nella tabella al precedente art. 3, comma 6.
- a) Progettista/i: valore minimo assegnato ad ogni incaricato = 20%
 - b) Collaboratore Tecnico per le attività di progettazione: % minima assegnata ad ogni incaricato = 5%
 - c) Collaboratore Amministrativo alle attività di progettazione: % minima assegnata ad ogni incaricato = 3%
 - d) Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione: % minima = 7%
- D) Attività inerenti l'esecuzione** (calcolata sulla quota incentivo detratta le % delle precedenti attività A, B): **nella % max** derivante da quanto fissato nella tabella al precedente art. 3, comma 6.
- a) Direttore dei Lavori: % minima = 18%
 - b) Addetto alla Contabilità: % minima assegnata ad ogni incaricato = 4%
 - c) Collaboratore Amministrativo alle attività di esecuzione: % minima assegnata ad ogni incaricato = 2%
 - d) Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione: % minima = 7%
6. La quota d'incentivo spettante ai dipendenti che partecipano alle fasi di progettazione e di esecuzione un'opera o un lavoro pubblico, nei limiti indicati e secondo gli elementi elencati nel presente Regolamento, è ripartita in rapporto alle specifiche attività

effettivamente svolte, sulla base delle % fissate dal RUP in sede di formazione del gruppo di progettazione.

7. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione del progetto per l'appalto non preveda lo sviluppo di tutte le fasi progettuali, la ripartizione della quota di progettazione è determinata tenendo conto soltanto delle percentuali corrispondenti ai livelli di progetto effettivamente eseguiti dai dipendenti dell'Amministrazione incaricati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 del presente Regolamento.
8. Nei casi eccezionali e motivati in cui il RUP dispone l'omissione di uno dei livelli di progettazione, con esclusione di quanto disposto dalla norma per "il progetto per l'appalto", la quota di ripartizione dell'incentivo sarà costituita dalla somma delle percentuali indicate nella tabella riportata al precedente art. 3, comma 6, relative ai singoli livelli effettivamente progettati, incrementata dalla quota del 50% della percentuale prevista per il livello progettuale omesso.
9. Nell'eventualità di affidamento a professionisti esterni di tutte le attività inerenti la progettazione e realizzazione dell'opera, al RUP e ad eventuali assistenti al R.U.P. spetterà la percentuale di propria competenza, calcolata sull'intera quota d'incentivo, a fronte dello svolgimento dei compiti di pianificazione, coordinamento, controllo e verifica sull'attività di fattibilità, progettazione e realizzazione delle opere che permangono in capo allo stesso.
10. Lo svolgimento, da parte di un unico soggetto, di più prestazioni tra quelle elencate nel presente articolo, comporta l'accorpamento delle relative quote percentuali sulla base delle quali calcolare l'incentivo di progettazione. S'intende che, qualora venga individuato un unico soggetto per progettazione e D.L., nonché per le altre attività previste dal presente regolamento, lo stesso è tenuto ad espletare tutte le attività richieste, fatta salva la riduzione delle relative percentuali nel caso le attività non siano rese o dovute.

ART. 7

Incarichi specialistici affidati a soggetti esterni

1. Nel caso in cui il progetto per l'appalto abbia richiesto prestazioni specialistiche affidate a professionisti esterni, dall'importo complessivo dell'opera dev'essere scorporato l'importo relativo alla tipologia di opere oggetto della prestazione (es.: strutture portanti e/o impianti). Tale scorporo si applica, per la determinazione dell'incentivo, alle sole figure previste all'art. 6, comma 5, lettera C) in fase progettuale e lettera D) in fase esecutiva.

ART. 8

Penale e provvedimenti connessi

1. Con il provvedimento di nomina del gruppo di progettazione (art. 4, comma 2), sono fissati i tempi di ultimazione delle diverse attività in cui si articola l'incarico.
2. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel suddetto provvedimento senza che siano addotte idonee motivazioni al riguardo, è prevista l'applicazione, a carico del dipendente cui il ritardo è imputabile, di una penale giornaliera pari all'1% della quota

prevista dal fondo per la prestazione cui detti termini si riferiscono, fino ad un massimo di 30 giorni.

3. Non è prevista l'applicazione della penale laddove il dipendente interessato dimostri che il ritardo è determinato da cause oggettive a lui non imputabili, debitamente attestate dal R.U.P. di riferimento con un apposito provvedimento, nel quale dovrà essere altresì fissato un nuovo termine per l'espletamento di quelle particolari attività.
4. Decorso inutilmente anche il nuovo termine assegnato, è facoltà dell'Amministrazione intraprendere, nei confronti del dipendente inadempiente, su segnalazione del Dirigente del settore competente, un formale procedimento disciplinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme contrattuali vigenti
5. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente oppure che non svolga con la dovuta diligenza i compiti assegnatigli, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto per l'intervento cui il suo incarico si riferisce ed è altresì responsabile degli eventuali danni erariali derivanti all'ente a causa della sua condotta, fatta in ogni caso salva l'eventuale responsabilità disciplinare prevista dalle vigenti norme. La contestazione relativa alle inadempienze rilevate sarà disposta dal Dirigente del settore competente; avverso tale disposizione l'interessato può presentare ricorso gerarchico, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.
6. Le quote dell'incentivo non potranno essere ripartite e, se ripartite, dovranno essere recuperate con provvedimento motivato del Dirigente del Settore competente, qualora, per fatto imputabile al gruppo di progettazione, si renda necessario modificare e/o integrare in modo rilevante l'attività progettuale con l'ausilio di professionisti esterni o, in corso d'opera, apportare al progetto originario varianti che incidano in misura superiore al 20% dell'importo contrattuale.

ART. 9 **Liquidazione**

1. Unitamente allo stato finale, il R.U.P. trasmette al Dirigente del Settore competente un modulo-relazione inerente la descrizione dell'attività svolta ai fini della corresponsione dell'incentivo, con particolare riferimento espresso al rispetto o meno dei tempi previsti nel provvedimento di assegnazione del relativo incarico e la eventuale conferma delle quote di ripartizione.
2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere altresì l'indicazione di eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando, in tal caso, la riduzione della quota dell'incentivo, secondo quanto previsto dal precedente art. 8.
3. Qualora, benché siano accertati dal RUP ritardi e/o inadempimenti, risultino comunque complessivamente rispettati i tempi previsti per l'espletamento delle singole attività, la quota parte d'incentivo non assegnata ai responsabili degli inadempimenti in forza delle riduzioni operate, potrà essere attribuita, con provvedimento motivato del Dirigente del settore competente, ai dipendenti cui non sono imputabili i predetti ritardi e/o inadempimenti.

4. Il Dirigente del settore competente conferma oppure modifica, anche con annotazione sottoscritta e motivata posta direttamente sul modulo-relazione, le proposte di liquidazione presentate dal RUP.
5. Nella Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo, sono inseriti i contenuti del modulo-relazione, eventualmente rivisto dal dirigente di riferimento e, al fine della contestuale liquidazione, sono riportati i dati relativi ai beneficiari dell'incentivo, con indicazione delle singole quote di competenza, l'indicazione dei capitoli di spesa e degli impegni suddivisi per fonti di finanziamento, se più d'una.
6. Nel caso il D.L. ed Ufficio di direzione lavori siano diversi dal progettista e collaboratori, per questi ultimi sarà possibile venga liquidata la quota di competenza successivamente all'appalto dell'opera senza attendere la presentazione dello stato finale dei lavori, mediante la presentazione da parte del RUP del modulo-relazione, nel quale lo stesso RUP potrà richiedere anche la corresponsione del 50% della quota di propria competenza. In tale situazione il modulo compilato dal RUP dovrà contenere anche tutti i dati di cui al precedente comma 5 e la liquidazione potrà avvenire con disposizione del Dirigente del Settore competente.
7. Una volta ricevuta copia dell'atto di cui approvazione del certificato di collaudo, il Servizio Personale - Paghe provvederà ai necessari controlli contabili ed amministrativi, alla quantificazione degli importi relativi ad oneri fiscali e previdenziali ed alla determinazione dell'IRAP, al fine della predisposizione dei mandati di pagamento a favore di ciascun beneficiario dell'incentivo.
8. Il Servizio Personale - Paghe potrà procedere al pagamento dell'incentivo, tramite l'accredito sullo stipendio del primo mese utile, solo dopo che il Servizio Finanziario, ottenuta l'erogazione di specifici finanziamenti (mutui – finanziamenti di altri enti ecc.), inoltrerà apposita comunicazione in merito.

ART. 10

Responsabilità e polizza assicurativa

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
2. Il progettista dipendente dell'Amministrazione Comunale deve stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali derivanti per il maggior costo per le varianti derivanti da errori e/o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, con il limite però dell'importo da garantire pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. I due terzi del premio assicurativo corrisposto dal dipendente per detta polizza sono a carico dell'ente, che deve rimborsarli al dipendente.
3. Al fine di conseguire omogeneità nelle garanzie assicurative prestate, nonché per ragioni di economicità, l'Amministrazione, laddove i dipendenti vi acconsentano, potrà stipulare direttamente un'unica polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attività di progettazione svolte dai propri dipendenti.

4. E' comunque facoltà del dipendente aderire all'eventuale proposta assicurativa individuata dall'Amministrazione ai sensi del precedente comma 3.
5. Nel caso di lavori di manutenzione, la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali del progettista è richiesta soltanto qualora, per detti interventi, sia prevista la fase della progettazione.

CAPO III ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

ART. 11 Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi derivanti da atti di pianificazione redatti da parte del personale dipendente del Comune di Cervia previsti dall'articolo 92, comma 6, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per **atti di pianificazione**, s'intende la redazione di qualsiasi atto di pianificazione, anche parziale o di dettaglio, tra cui, ad esempio:
 - a. Piano Regolatore Generale
 - b. Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale
 - c. Piani Esecutivi di attuazione del Piano Regolatore Generale
 - d. Piani pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici
 - e. Piani di Edilizia Economica e Popolare
 - f. Piani di Lottizzazione
 - g. Strumenti di programmazione urbanistica e strumenti di inquadramento operativo del Piano Regolatore Generale
 - h. Programmi Integrati di Intervento
 - i. Piani di recupero urbani
 - j. Programmi di riqualificazione urbana
 - k. Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica
 - l. Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
 - m. Individuazione zone di recupero
 - n. Piani di recupero d'iniziativa pubblica
 - o. Piano Urbano del Traffico
 - p. Piani Particolareggiati e Piani Esecutivi del traffico
 - q. Piani delle attività Estrattive
 - r. Atti di Pianificazione riguardanti specifici Tematismi
 - s. Piani Strutturali Comunali
 - t. Piani Operativi Comunali
 - u. Regolamento Urbanistico Edilizio
 - v. Studi degli ambiti perequativi
 - w. Studi di fattibilità
 - x. Varianti a tutti gli atti precedenti
 - y. Regolamento Edilizio
 - z. Varianti per progettazione di opere pubbliche
 - aa. Varianti ai piani attuativi del Piano Regolatore Generale
 - bb. Piani per la Classificazione Acustica del Territorio

cc. Piani di Risanamento Acustico
dd. Piani Urbanistico-Ambientali
ee. Valsat e Vas
ff. Piani Settoriali

ART. 12 **Modalità di applicazione**

1. L'avvio del procedimento di redazione dell'atto di pianificazione avviene a seguito dell'approvazione degli strumenti di programmazione ovvero con altro apposito atto.
2. La redazione degli atti di pianificazione prevede l'elaborazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e comunque di tutta la documentazione necessaria per la definitiva approvazione dell'atto di pianificazione stesso.
3. Il procedimento si conclude con la definitiva approvazione degli atti medesimi.
4. L'incentivo è quantificato applicando la tariffa vigente al momento in cui si avverano le condizioni per l'avvio del procedimento.
5. Per gli atti di pianificazione generale, parziale o esecutiva di cui all'art. 12, l'incentivo è calcolato sulla base della tariffa professionale e quantificato nella misura del 30% secondo le norme tariffarie vigenti.
La tariffa a base di calcolo è determinata calcolando il valore del compenso dovuto al professionista nel caso di affidamento esterno, con riferimento alla tariffa per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare Min. LL.PP. 1° Dicembre 1969, n° 6679.
6. L'incentivo è calcolato per ogni singolo atto di pianificazione. A tal fine il Coordinatore ovvero il Progettista, redigerà apposito calcolo, sul quale verrà acquisita, se richiesta, la vidimazione da parte dell'ordine professionale relativo all'abilitazione posseduta.
7. Il ricorso a consulenze esterne propedeutiche o di supporto all'attività di pianificazione vera e propria, non incide sulla determinazione della tariffa professionale su cui calcolare il 30% relativo all'incentivo da corrispondere ai dipendenti interni che hanno redatto l'atto di pianificazione.
8. Nel caso in cui per la redazione di un atto di pianificazione si sia fatto ricorso a parziali prestazioni professionali esterne inerenti la progettazione, la tariffa dalla quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% dovrà essere calcolata con riferimento alla rimanente parte di progettazione che resta a carico dell'ufficio interno.
9. Non è motivo di riduzione l'affidamento a professionisti esterni di incarichi relativi a prestazioni geologiche o geotecniche.
10. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli atti di pianificazione, comprese quelle per l'effettuazione di indagini e rilievi, rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda le missioni e l'accesso ad altri enti necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ART. 13
Personale partecipante alla ripartizione degli incentivi e coinvolto nella progettazione

1. Ai fini della ripartizione degli incentivi alla progettazione il personale dell'ufficio che redige l'atto di pianificazione viene inquadrato nelle seguenti categorie:
 - a) **Coordinatore**: si identifica nel Dirigente del Settore ovvero in un dipendente di categoria D dallo stesso nominato e per il quale la legge prevede la possibilità di redigere atti di pianificazione, con il compito di coordinare l'attività dei soggetti coinvolti nella progettazione. Il Coordinatore può anche assumere la funzione di Progettista, da solo o unitamente ad altri soggetti appositamente nominati.
Il Coordinatore può altresì assumere la funzione di Responsabile del Procedimento.
 - b) **Responsabile del Procedimento**: viene nominato dal Dirigente del Settore con il compito di espletare tutte le attività di verifica, accertamento, controllo, nonché di tutte le attività procedurali derivanti da leggi e regolamenti, al fine di portare all'approvazione l'atto di pianificazione.
 - c) **Progettisti**: si identificano nel Dirigente del Settore e/o nel personale di categoria D per i quali la legge prevede la possibilità di redigere atti di pianificazione. I Progettisti sottoscrivono l'atto di pianificazione unitamente al Coordinatore. I Progettisti assumono la responsabilità di quanto prodotto e coordinano l'attività dei collaboratori che partecipano alla redazione dell'atto di pianificazione.
 - d) **Collaboratori tecnici**: si identificano nel personale tecnico (architetti, ingegneri, geometri, periti, ecc...) che interviene nella redazione dell'atto di pianificazione attraverso la redazione di elaborati tecnici (studi, relazioni, rilievi, elaborati grafici, visure, ecc..) necessari per la definizione dell'atto di pianificazione.
 - e) **Collaboratori amministrativi**: si identificano nel personale amministrativo che collabora nella redazione dell'atto di pianificazione e nell'espletamento delle procedure mediante la predisposizione dei relativi atti progettuali ed istruttori.
2. Il Dirigente del Settore assegna, in relazione alla natura ed alla complessità dei piani da redigere, ai carichi di lavoro individuali, a sé o ad altro dipendente del settore con la qualifica sopra riportata, l'attività di progettazione del Piano. Allo stesso modo avviene l'individuazione dei collaboratori.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 devono essere assegnati sulla base del principio di rotazione al fine di assicurare una distribuzione equilibrata ed equa del valore degli incarichi.

ART. 14
Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di progettazione relativo a ciascun atto di pianificazione viene ripartito tra i soggetti di cui all'art. 14, sulla base dei seguenti criteri:

a) Coordinatore	10 %
b) Responsabile del Procedimento	10 %
c) Nucleo di Progettazione	80 %
2. La quota di cui al comma 1 lett. c) viene ulteriormente ripartita sulla base dei seguenti coefficienti:

a) Progettista	1
----------------	---

b) Collaboratore tecnico cat. D	0,7
c) Collaboratore tecnico cat. C	0,5
d) Collaboratore amministrativo	0,2

- Qualora un dipendente rivesta più di un ruolo, le quote spettanti sono cumulabili tra loro.
- Per il personale con contratto a tempo parziale viene operata una decurtazione proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. Le somme derivanti da tale decurtazione vengono suddivise proporzionalmente tra gli altri dipendenti che hanno partecipato alla redazione dell'atto di pianificazione.
- Nell'eventualità di affidamento a progettisti esterni di parte o di tutte le attività inerenti la redazione di un atto di pianificazione, al Responsabile del Procedimento spetta la percentuale di propria competenza calcolata sull'intera quota di incentivo, a fronte dello svolgimento dei compiti di verifica, accertamento, controllo e procedurali che permangono in capo allo stesso.

ART. 15 Penali

- In caso di mancato rispetto dei termini fissati ed in assenza di idonee motivazioni, si applica, a carico del dipendente cui il ritardo è imputabile, una penale giornaliera pari all'1% della quota prevista dal fondo per la prestazione cui detti termini si riferiscono, fino ad un massimo di 30 giorni.
- Non è prevista l'applicazione della penale di cui al precedente comma 1, laddove il dipendente interessato dimostri che il ritardo è determinato da cause oggettive a lui non imputabili. Le motivazioni del ritardo devono essere riportate in una apposita relazione da consegnare al Dirigente, il quale, sentito il Responsabile del Procedimento, fissa una nuova scadenza.
- Ai soggetti coinvolti nell'attività di progettazione che non svolgano con la dovuta diligenza i compiti assegnatigli, viene revocato l'incarico e sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo relativamente al compito assegnatogli. La contestazione relativa alle inadempienze rilevate sarà disposta dal Dirigente del settore competente; avverso tale disposizione l'interessato può presentare ricorso gerarchico, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.
- Decorso inutilmente anche il nuovo termine indicato al precedente comma 2, è facoltà dell'Amministrazione intraprendere, nei confronti del dipendente inadempiente, su segnalazione del Dirigente del settore competente, un formale procedimento disciplinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme contrattuali vigenti

ART. 16 Liquidazione

- Gli incentivi relativi agli atti di pianificazione, sono liquidati con le seguenti modalità:
 - nel caso di atti di pianificazione che prevedono sia l'adozione che l'approvazione:
 - 80% dell'incentivo spettante successivamente all'adozione

- 20% successivamente all'approvazione
 - b) in un'unica soluzione, per gli atti che prevedono la sola approvazione da parte di un organo collegiale, successivamente alla stessa.
2. Il Dirigente del Settore trasmette semestralmente una relazione di sintesi al Servizio Personale con indicati gli importi da liquidare ai singoli dipendenti, i capitoli di bilancio e i relativi impegni cui fa carico la spesa. Dopo aver effettuato i necessari controlli contabili ed amministrativi, il Servizio Personale provvederà all'accreditamento dei relativi importi sullo stipendio del primo mese utile successivo.